



Comune dell'Aquila
Settore Risorse Finanziarie
Servizio Tributi



VERSAMENTO ACCONTO IMU e TASI ANNO 2016

Come noto, entro il prossimo 16 giugno è necessario provvedere al **pagamento degli acconti IMU e TASI per l'anno 2016, nella misura del 50% del tributo dovuto**, sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, secondo le specifiche modalità di seguito indicate.

A. QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCONTI IMU/TASI

Ai fini della determinazione dei tributi dovuti, occorre moltiplicare la base imponibile, determinata secondo le modalità di cui alla successiva **lettera B)**, per le aliquote in vigore per l'anno precedente e di cui ai seguenti quadri sinottici:

IMU

• 0,37% per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie C/2, C/6 e C/7), con detrazione di imposta pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell'anno in cui persiste tale destinazione, secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 smi;
• 0,56% per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi dell'OPCM n. 3769 del 15.05.2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;
• 0,66% per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ex Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al vigente Accordo Territoriale;
• 0,66% per l'unità immobiliare ad uso abitativo, ivi includendo le relative pertinenze, concessa in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e a discendenti di I e II grado, nonché a collaterali di II grado, purché ivi residenti;
• 0,81% per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C/1 e da D/1 a D/9, anche con agibilità in corso d'opera (c.d. agibilità parziale);
• 0,76% per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo le unità ad uso abitativo di categoria catastale da A/1 ad A/9 locate con altre tipologie di contratto di locazione o di comodato.

TASI

• 0,25% aliquota unica, ad esclusione dei terreni agricoli;
• 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

B. CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta dovuta, è necessario procedere secondo le modalità di seguito indicate:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** il valore della base imponibile è determinato applicando alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - **160** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (esclusa la categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria D/5;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Esempio determinazione base imponibile fabbricati: Rendita catastale x 1,05 x Moltiplicatore



Comune dell'Aquila

- **Terreni agricoli:** il valore delle base imponibile è determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore **135**.

L'art. 1, comma 13, della Legge n. 208/2015 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/1977), si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993.

In base alle modifiche effettuate, dal 2016 sono inoltre esenti a fini IMU i terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1, del D.Lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla relativa ubicazione;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

Esempio determinazione base imponibile terreni agricoli: **Reddito dominicale x 1,25 x 135**

- **Aree fabbricabili:** ai fini della determinazione della base imponibile, è possibile utilizzare un apposito calcolatore, disponibile nella Sezione "Servizi al cittadino", link "Pagare i Tributi", del sito internet istituzionale dell'Ente **www.comune.laquila.gov.it**. Si rammenta in merito che, qualora il valore fiscale delle aree stesse, determinato per altri tributi erariali, risulti essere superiore del 20% rispetto a quello stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2015, la base imponibile è data da detto ultimo valore;
- **Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati:** il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, a quella di acquisizione, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992 smi;
- **Fabbricati non censiti al catasto:** la base imponibile è determinata con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto (rendita presunta).

C. RIDUZIONI ED ESENZIONI

1) ESENZIONE IMU e TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

A mente delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 smi, l'*Imposta Municipale Propria (IMU)* non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate A1, A8 e A9, nonché all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad un solo immobile. Inoltre, con decorrenza dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso. L'IMU non si applica inoltre alle ulteriori ipotesi previste dalle lettere da a) a d) dal medesimo comma 2, dell'art. 13. Il riconoscimento delle esenzioni sopra riportate risulta subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione IMU da rendersi al Servizio Tributi dell'Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello oggetto di imposizione, utilizzando il modello approvato con Decreto del MEF in data 30 ottobre 2012.

L'art. 1, comma 14, lettera a), della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto invece l'esclusione dall'assoggettabilità alla *TASI* delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, sempre ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.



Comune dell'Aquila

- 2) **ESENZIONE IMU PER I COSIDDETTI IMMOBILI MERCE:** ai sensi delle previsioni recate dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 smi, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.
- 3) **RIDUZIONI IMU e TASI:**
- La **base imponibile** è **ridotta del 50 per cento** nelle seguenti ipotesi, fatta eccezione per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
 - ✓ **immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado.**
La riduzione spetta alle seguenti condizioni:
 - le abitazioni devono essere concesse in comodato gratuito a **parenti in linea retta entro il primo grado**, quindi solo a genitori o figli;
 - il comodatario deve adibire l'immobile ad **abitazione principale**;
 - **il contratto di comodato** deve essere **registrato**;
 - il comodante deve possedere **un solo immobile in Italia** e deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato**. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione della riduzione, è necessario che il soggetto passivo attesti il possesso dei richiamati requisiti nella dichiarazione IMU da redigersi utilizzando l'apposito modello Ministeriale, approvato con decreto del 30.10.2012, da presentare entro il 30 giugno 2017, al Servizio Tributi dell'Ente;
 - ✓ **fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10, D.Lgs. 42/2004 smi.**
Sulla base di quanto previsto dal paragrafo 1.3 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU, la riduzione può essere applicata solo ove il contribuente provveda alla presentazione di idonea dichiarazione IMU, redatta esclusivamente sul menzionato modello Ministeriale, approvato con Decreto del MEF del 30.10.2012, da consegnare al Servizio Tributi sempre entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;
 - ✓ **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.**
A mente del combinato disposto dell'art. 13, comma 3, lett. b), D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento IUC, la riduzione del 50% della base imponibile opera se lo stato di inagibilità o di inabitabilità si protrae per oltre quattro mesi e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Rientrano nella suddetta casistica soltanto i fabbricati oggetto di interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001 smi.
Lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare al Servizio Tributi dell'Ente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2016, specifica dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Servizio Tributi, corredata da dichiarazione rilasciata da professionista iscritto al relativo Albo Professionale ovvero dalla competente ASL;
 - **L'imposta è ridotta al 75 per cento** nella seguente ipotesi:
 - ✓ **Immobili locati a canone concordato:** a mente di quanto stabilito dall'art. 1, comma 53, della citata Legge di Stabilità 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.
Per far valere la riduzione, è necessario che il soggetto passivo attesti il possesso dei richiamati requisiti nell'apposita dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando la modulistica appositamente



Comune dell'Aquila

predisposta dal Servizio Tributi, corredata dal contratto di locazione, da presentare al Servizio Tributi dell'Ente entro il 31 gennaio 2017.

- 4) **RIDUZIONE TASI PER REDDITO:** a norma delle disposizioni di cui all'art. 21, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, *“Nei confronti dei contribuenti con reddito ISEE riferito al nucleo familiare ed all'annualità precedente a quella di imposizione, di importo inferiore ad € 10.000,00, si applica una riduzione di imposta pari al 50 %. In tal senso, il contribuente interessato deve necessariamente produrre, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, apposita istanza da rendersi sulla modulistica predisposta dal Servizio Tributi, cui allegare la dichiarazione ISEE”.*
- 5) **BASE IMPONIBILE TASI:** a mente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.
- 6) **ESENZIONE IMU E TASI PER FABBRICATI INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA:** in base alle previsioni di cui all'art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'IMU, e ciò fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi. Inoltre, a mente di quanto stabilito dal comma 448, della Legge 190/2014, con decorrenza dall'esercizio 2015 sono parimenti esenti dall'applicazione della TASI di cui all'art. 1, commi 639 e ss, Legge 147/2013, i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, sempre purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili e ciò parimenti sino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.

Per i fabbricati che hanno riconseguito l'agibilità sismica nel corso dell'esercizio 2016, l'IMU e la TASI sono dovute per il periodo successivo alla data di fine lavori ovvero a quella di agibilità in corso d'opera, se antecedente.

D. VERSAMENTO

Il versamento degli acconti, pari come suesposto al 50% del tributo dovuto per la corrente annualità, quantificati secondo i sopra riportati criteri di calcolo, può essere eseguito a mezzo di modello F24, utilizzando il codice catastale del Comune dell'Aquila **A345** ed i seguenti codici tributo:

3912	IMU - Abitazione principale e relative pertinenze (Comune)
3913	IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune)
3914	IMU - Terreni (Comune)
3916	IMU - Aree Fabbricabili (Comune)
3918	IMU - Altri fabbricati (Comune)
3925	IMU - Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Stato)
3930	IMU - Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Incremento Comune)
3958	TASI - Abitazione principale e relative pertinenze
3959	TASI - Fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	TASI - Aree Fabbricabili
3961	TASI - Altri fabbricati

Nella ipotesi in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante, relativamente ai versamenti della TASI, sono responsabili di autonome obbligazioni tributarie. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; detta ultima previsione trova applicazione anche con riferimento agli occupanti degli alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.



Comune dell'Aquila

Non è necessario eseguire alcun versamento se il tributo complessivamente dovuto per l'annualità di riferimento da un singolo soggetto passivo risulta pari o inferiore all'importo di 12 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi, sito allo stato in Via Roma n. 207/A, ai numeri telefonici 0862-645730/711/222, ovvero all'indirizzo istituzionale di posta elettronica tributi.imu.ici@comune.laquila.gov.it.

L'Aquila, 27 maggio 2016

L'Istruttore Direttivo Contabile
Dott. Gianluca Mucciante

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Giannangeli